

Codice A1816B

D.D. 28 aprile 2026, n. 789

R.D. 523/1904 - P.I. 7624 VAR - Richiesta di autorizzazione idraulica IN VARIANTE per lavori di sistemazione idraulica di due tratti del Torrente Casotto, in Comune di Torre Mondovì e San Michele Mondovì (CN) autorizzati con P.I. 7624. Richiedente: Comune di Torre Mondovì (CN).



ATTO DD 789/A1816B/2026

DEL 28/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. 7624 VAR – Richiesta di autorizzazione idraulica IN VARIANTE per lavori di sistemazione idraulica di due tratti del Torrente Casotto, in Comune di Torre Mondovì e San Michele Mondovì (CN) autorizzati con P.I. 7624. Richiedente: Comune di Torre Mondovì (CN).

Premesso che:

- In data 20/03/2026 con nota prot. n. 14173/A1816B l'Amministrazione comunale di Torre Mondovì, ha presentato istanza per ottenere il rilascio dell'autorizzazione idraulica in variante della P.I. 7624, autorizzata inizialmente con la D.D. n. 280/A1816B del 17/02/2025, per la realizzazione dei lavori in oggetto (intervento 1: riprofilatura dell'alveo e delle sponde tramite rimozione del materiale vegetale depositato e movimentazione materiale litoide in alveo; intervento 2: ricostruzione di un tratto di scogliera danneggiata) sul Torrente Casotto, in Comune di Torre Mondovì (CN) e San Michele Mondovì (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali di variante firmati dall'Ing. Marta Begliatti (iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo) con studio a Ceva in via XX Settembre n. 22, costituiti da;

- a_1_80683-4-07_1_V_PLANIMETRIA_DI_VARIANTE.pdf.p7m
- a_2_80683-5-08_1_V_SEZIONI_VARIANTE_55-58.pdf.p7m
- a_3_80683-6-02_V_Relazione_tecnica-idraulica.pdf.p7m

in base ai quali è descritto l'intervento in variante in questione, **riferito esclusivamente all'intervento 1**, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. e consistente in:

- estensione dell'intervento 1 per ulteriori 60 metri verso valle in quanto, durante l'attuazione dei lavori preliminari di pulizia della vegetazione lungo le sponde nel tratto finale dell'intervento 1, è emersa la presenza di una notevole quantità di materiale litoide e vegetale depositato,

comportante una importante ostruzione della sezione di deflusso della corrente.

Considerato che:

- con nota prot. n. 14765/A1816B del 24/03/2026 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;

- contestualmente all'avvio del procedimento, è stato richiesto parere ai sensi della L.R. 37/2006 art. 12 (D.G.R. n. 75-2074 del 27/05/2011) all'ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo;

- il progetto di variante in oggetto è stato approvato in linea tecnica dal Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Comune di Torre Mondovì con D.D. n. 49 del 17/03/2026;

- il progetto di variante in oggetto è stato approvato in linea tecnica dal Responsabile del Servizio Tecnico del comune di San Michele Mondovì con D.D. n. 98 del 17/03/2026;

- è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico regionale – Cuneo al fine di verificare lo stato dei luoghi e che a seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in variante si può ritenere ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Casotto;

- per le opere di manutenzione idraulica e per i lavori di manutenzione idraulica definiti dall'art. 37/bis del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 in oggetto, ai sensi dell'Art. 26 del Regolamento Regionale 10/R approvato con D.P.G.R. 16/12/2022 e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non sia necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti;

- l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

- si intende acquisito il parere ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. dell'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo in quanto sono trascorsi 30 giorni senza aver avuto alcun riscontro.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- il regolamento regionale n. 10/R/22;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;
- la L.R. n. 4 del 10/02/2009;

- la L.R. 14/2014;
- gli artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Torre Mondovì a realizzare gli interventi di varianti di sistemazione idraulica di due tratti del Torrente Casotto (riguardante solo l'intervento 1) in Comune di Torre Mondovì e San Michele Mondovì (CN) secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza ed integrativi, depositati agli atti del Settore Tecnico regionale - Cuneo ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto di variante e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico regionale - Cuneo;
- b. *i lavori dovranno essere realizzati in ottemperanza alle seguenti prescrizioni tecniche:*
 - l'intervento di manutenzione con il taglio della vegetazione (ai sensi dell'art. 37 bis del regolamento regionale n.8/R del 20/09/2011 e s.m.i.) dovrà essere eseguito in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente ed esclusivamente nelle aree individuate nella documentazione progettuale allegata all'istanza; il taglio dovrà essere limitato alle sole essenze presenti nell'alveo attivo ed interferenti con i tratti ove è prevista la ricalibratura della sezione con movimentazione del materiale in alveo, ed alle essenze collassate o a rischio schianto che si trovano lungo le sponde e all'interno dell'alveo attivo;
 - *si richiama il divieto di sradicamento o abbruciamento dei ceppi degli alberi di cui all'art.96 lettera c) del R.D. 523/1904;*
 - *durante l'esecuzione delle lavorazioni di taglio delle piante, l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;*
 - *la movimentazione del materiale litoide depositato dovrà avvenire in modo tale da restituire le sezioni d'alveo (longitudinali e trasversali) a regola d'arte e perfettamente raccordate con la sponda esistente e non dovrà superare la quota del piano di campagna della sponda stessa;*
- c. *il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;*
- d. *non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico regionale - Cuneo ;*
- e. *il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;*
- f. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- g. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- h. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il

Settore Tecnico regionale - Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;

- i. le sponde interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- j. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (eventuali piste, rampe di accesso, guadi temporanei, ture, ecc...);
- k. i lavori in argomento dovranno essere realizzati, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni 3 (tre)** a far data dalla presente Determinazione **a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi**, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- l. il committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo al Settore Tecnico regionale - Cuneo l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- m. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del Settore Tecnico regionale - Cuneo, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- n. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dell'intervento/manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica/intervento oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare a Settore Tecnico regionale - Cuneo;
- o. il Settore Tecnico regionale - Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera/intervento autorizzato, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'opera/intervento stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- p. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- q. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori di variante, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario estensore
Ing. Alfio Rivero

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Gianluca Comba